



STATUTO

Ente di Terzo Settore Associazione di promozione sociale
"TERRE DI CAUDIUM APS"

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione Terre di Caudium APS. L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto al Registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 2. Statuto e Regolamenti

L'associazione di promozione sociale denominata "Terre di Caudium APS" regola la sua attività e i rapporti tra gli associati con le norme del presente statuto.

Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa e vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione.

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

In attuazione dello statuto l'APS può disciplinare, con uno o più regolamenti approvati dall'assemblea ordinaria, le modalità di svolgimento dell'attività degli aderenti, i caratteri dell'impegno nei confronti dell'APS, rapporti con i dipendenti e altri aspetti organizzativi ritenuti importanti.

Articolo 3 - Sede

L'APS stabilirà la sede in Montesarchio (BN) alla via Cirignano n. 98.

Essa potrà istituire sedi secondarie e succursali.

La variazione della sede nell'ambito del Comune di Montesarchio non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto, essa dovrà comunque, entro e non oltre 30 giorni, essere comunicata agli uffici competenti.

Articolo 4 - Finalità e attività dell'APS

L'APS è una associazione democratica, apartitica e aconfessionale, persegue esclusivamente finalità, civiche, solidaristiche o di utilità sociale, non ha fini di lucro e si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.

Gli scopi dell'Associazione sono:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di promozione sociale e delle attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

L'Associazione, per la realizzazione dei suoi scopi, si propone di:

- diffondere la conoscenza, la consapevolezza del patrimonio storico, archeologico, monumentale, artistico e paesaggistico della regione Campania ed in particolare di CAUDIUM e dell'intera Valle Caudina;
- ampliare la conoscenza della cultura storico-archeologica, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni simili in Italia ed all'estero;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali in campo storico-archeologico affinché l'amore per il patrimonio culturale sia percepito e vissuto come un bene per la persona e come valore sociale;
- gestire iniziative di promozione dei centri storici, campi archeologici con esposizioni, mostre, convegni, iniziative di studio, escursioni e manifestazioni per favorire la più larga partecipazione dei cittadini alla conoscenza, alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, avvalendosi anche della collaborazione di studiosi, tecnici e ricercatori esterni; tale sviluppo può costituire anche un volano per l'attrazione turistica del nostro territorio;
- assicurare la tutela e la valorizzazione di aree archeologiche, ambientali, monumentali e complessi museali anche attraverso la loro gestione, sensibilizzando l'opinione pubblica sui problemi riguardanti la tutela e la valorizzazione del patrimonio della regione ed in particolare della Valle Caudina; favorire, promuovere e organizzare iniziative di turismo sociale e giovanile nel campo dei Beni Culturali ed Ambientali; promuovere la pubblicazione e la diffusione di riviste e notiziari, di guide e monografie, di relazioni di ricerca, di carte archeologiche, di fotografie e disegni, di rilievi e quant'altro riguardante i Beni Culturali, Ambientali e Paesaggistici;
- promuovere e organizzare attività di formazione culturale e professionale e tirocini universitari nell'ambito dei Beni Culturali Ambientali e Paesaggistici;
- favorire e promuovere nel mondo della scuola (di ogni ordine e grado) attività didattiche e di sensibilizzazione nel campo dei Beni Culturali e Ambientali; attività di publishing, editing e merchandising, di raccolta pubblicitaria in ogni forma e modo, compresa l'attività di sponsorizzazione;
- predisporre e realizzare studi e progetti, pure per conto di soggetti pubblici o privati e di altri committenti, anche dietro corrispettivo;
- partecipazione a bandi pubblici che rispecchino le finalità prefissate; può, altresì, collaborare con enti sia pubblici che privati con le modalità previste dalla normativa vigente.

Per il raggiungimento di tale scopo potranno essere utilizzate tutte le risorse che i soci sapranno creare o trovare, anche attraverso la partecipazione a bandi pubblici.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'APS potrà collaborare con altri enti aventi finalità analoghe.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'APS può realizzare attività di raccolta fondi così come indicato nell'articolo 7 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 5 - Durata

La durata dell'APS è fissata a tempo indeterminato.

Articolo 6 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il fondo di dotazione iniziale è costituito dal versamento della quota associativa dei soci fondatori.

Il patrimonio associativo è destinato integralmente allo svolgimento delle attività statutarie.

Art 7 - Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Articolo 8 - I Soci

L'APS è aperta a tutti coloro che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Sono ammessi all'APS, nel più assoluto rispetto delle norme di democrazia partecipativa, tutte le persone fisiche, senza distinzione alcuna di sesso, razza, religione, credo politico, condizione economica e sociale, titolo di studio

o altra qualifica professionale e/o lavorativa, che ne condividano gli scopi e accettino il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni.

Possono aderire le Associazioni di promozione sociale ed altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro purché il numero di questi ultimi non sia superiore al cinquanta per cento del totale degli Enti associati.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore a sette persone fisiche o 3 APS. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, esso va integrato entro un anno.

Gli aspiranti soci devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) condividere gli scopi e la finalità dell'APS;
- b) accettare lo Statuto e i Regolamenti interni;
- c) prestare la propria opera in maniera gratuita e volontaria per sostenere l'attività.

I soci si distinguono in:

Soci fondatori: lo sono di diritto tutti coloro, cittadini italiani o stranieri, che sono intervenuti nell'atto costitutivo, godono di diritto attivo e passivo e della capacità di ricoprire ruoli negli organi associativi;

Soci ordinari: lo sono coloro, cittadini italiani o stranieri che aderiscono all'APS successivamente e che contribuiscono in maniera effettiva allo sviluppo ed al raggiungimento dello scopo associativo; godono del diritto di voto attivo e passivo e della capacità di ricoprire ruoli negli organismi associativi.

Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà presentare domanda all'APS,

l'ammissione, che ha effetto dalla data della deliberazione, o la non ammissione verranno decise dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato per iscritto all'interessato. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di un'eventuale esclusione il destinatario di tale provvedimento può ricorrere per iscritto all'Assemblea che decide in via definitiva con il metodo del contraddittorio, con votazione finale segreta, fermo restando, in ogni caso, il diritto del socio di ricorrere alla giustizia ordinaria.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto nelle relazioni con gli altri soci e con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente statuto regolamentare.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Aps da parte di chi intende aderire.

Gli associati qualunque sia la loro categoria sono tenuti al pagamento della quota associativa, che verrà di anno in anno richiesta dall'organo direttivo.

Le quote annuali debbono essere versate entro il mese di febbraio di ogni anno e comunque al momento dell'iscrizione. Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell'APS, né sono trasmissibili, se non in caso di successione a causa di morte.

Gli associati, soci fondatori ed ordinari, hanno pari diritti, compreso quello del voto. Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'APS si propone secondo le norme del presente statuto e quelle degli eventuali regolamenti che verranno emanati dall'organo amministrativo e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Gli associati sono liberi di aderire a qualunque altra associazione.

Articolo 9 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura dell'organo amministrativo. Tale qualità per i soci fondatori ed ordinari, oltre che per morte o per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo, si perde per esclusione deliberata dallo stesso in caso di:

- a. cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento delle quote associative per 4 mesi;
- b. violazioni delle norme etiche o statutarie;
- c. interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
- d. condotta contraria alle leggi ed all'ordine pubblico.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che la hanno determinata.

Articolo 10 - Diritti e doveri dei soci

L'adesione all'APS comporta per l'associato il diritto di partecipare alla gestione dell'APS attraverso l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi.

I soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di voto a partire dalla data di iscrizione all'APS.

In caso di minore età, l'esercizio del diritto di voto deve ritenersi attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti soci spetta l'esercizio libero ed incondizionato dell'elettorato attivo e passivo. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione avviene a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa.

1. Il socio è tenuto a:

- corrispondere la quota associativa annuale entro il mese di febbraio di ogni anno;
- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti nonché delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo.

2. I soci prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata, nemmeno dal beneficiario. Ai soci potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di opportuni parametri, validi per tutti gli aderenti, stabiliti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di natura patrimoniale con l'APS

3. Il versamento della quota sociale non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Articolo 11 - Copertura assicurativa

Così come stabilito dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, l'APS è tenuta ad assicurare i propri volontari, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 12 - Organi dell'APS

Sono organi dell'APS:

- a) l'Assemblea Generale dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del consiglio direttivo;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere;
- g) l'Organismo di controllo e/o di Revisione;

Tutte le cariche sono elettive e gratuite, fatto salvo per l'organismo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art 2397 secondo comma codice civile.

Articolo 13 - Composizione Assemblea

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo sovrano dell'APS.

L'Assemblea è composta da tutti gli associati, qualunque sia il tempo della loro ammissione (purché deliberata almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'adunanza), rappresenta l'universalità degli associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti. Se l'APS per norma di legge nominerà un collegio dei revisori, questi dovranno presenziare in Assemblea.

Ogni associato avente diritto di voto può farsi rappresentare da altro associato avente analogo diritto di voto mediante delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di più di una delega. Spetta al Presidente il controllo della regolarità delle deleghe.

Nell'Assemblea ogni associato ha diritto ad un voto.

Articolo 14 - Competenza

L'Assemblea ordinaria delibera:

- sull'approvazione del bilancio consuntivo dell'APS;
- sulla nomina e la revoca del Consiglio Direttivo;
- sulla nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti/organo di controllo;
- sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- sugli indirizzi e direttive generali dell'attività dell'APS e su tutto quanto demandato per legge o per Statuto nonché sottoposto dal Consiglio Direttivo;

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- sull'eventuale scioglimento,
- sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'APS.

Articolo 15 - Convocazione

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio da almeno 1/5 (un quinto) degli aderenti o da almeno 1/3

(un terzo) dei consiglieri, mediante affissione dell'avviso di convocazione, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, presso la sede sociale dell'APS o sul sito, ove esistente, e mediante comunicazione scritta, a mezzo lettera/mail/pec o tramite social network, indirizzata a ciascun associato, spedita almeno otto giorni prima dell'assemblea. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l'elenco degli argomenti da trattare.

Articolo 16 - Costituzione e deliberazioni

Ogni socio, quale che sia la categoria cui appartiene, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, dei bilanci e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Ogni socio non persona fisica può farsi rappresentare oltre che dal Presidente o Amministratore Unico, da proprio dipendente o collaboratore.

In prima convocazione le delibere sono prese a maggioranza degli intervenuti e con la presenza di persona o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le delibere sono valide a maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni che riguardano responsabilità di membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto quei membri anche soci ai quali la delibera è rivolta.

Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non sono ammessi voti per corrispondenza.

Per la validità delle delibere Assembleari, si fa pieno riferimento all'art. 21 c.c..

L'Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci iscritti; in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà più uno degli iscritti aventi diritto al voto.

Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio può rappresentare con delega scritta un solo altro socio.

Per deliberare lo scioglimento dell'APS e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Le votazioni delle assemblee che riguardano le persone hanno luogo a scrutinio segreto.

Articolo 17 - Svolgimento e verbalizzazione

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed, in mancanza, dal Vice Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, all'inizio di ogni sessione, un Segretario che provvede alla redazione del verbale. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire all'Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna Assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, nominati dal segretario in caso di votazioni.

E' possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Articolo 18 - Nomina e composizione Consiglio Direttivo

L'APS è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da almeno tre consiglieri fino ad un massimo di undici, eletti dall'Assemblea dei Soci. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell'atto costitutivo.

Il Consiglio rimane in carica per tre anni; i consiglieri sono rieleggibili, nel limite massimo di due mandati.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sostituzione con l'ingresso del primo dei non eletti; i consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ratifica la nomina. Ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio nomina al proprio interno, un Vice Presidente, un Tesoriere, un Segretario. Il Consiglio può delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari, specificatamente determinati, ad uno o più Consiglieri.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute e documentate e salva l'eventualità di compensi, se deliberati dal Consiglio Direttivo relativi ad incarichi non connessi alla carica.

Articolo 19 - Competenza

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare il Consiglio:

1. assicura il conseguimento degli scopi dell'APS;

2. amministra l'organizzazione;
3. attua le deliberazioni dell'Assemblea;
4. predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
5. predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
6. stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
7. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza e provvede alla tenuta dei registri obbligatori;
8. è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
9. disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
10. accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
11. compila regolamenti interni, per il migliore ed efficiente funzionamento dell'APS, la cui approvazione è rimessa all'Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;
12. delibera sulle attività diverse a norma dall'art. 6 del decreto legislativo n.117 del 3 luglio 2017;
13. nomina e revoca collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
14. conferisce e revoca procure;
15. stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale;
16. nomina, se ritiene opportuno un comitato di esperti;
17. acquista ed aliena beni mobili ed immobili; accetta eredità e legati;
18. determina l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'APS;
19. stabilisce l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
20. sottopone all'Assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
21. delibera su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'Assemblea o ad altri organi.

Articolo 20 - Convocazione e deliberazioni

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei membri. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno cinque giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente. La convocazione deve contenere l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattare.

Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva di almeno la metà dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente, ed in sua assenza, dal Consigliere più anziano.

E' possibile l'intervento al Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario. È fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio. Qualora un consigliere non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Articolo 21 - Il Presidente

Al Presidente dell'APS spetta il potere di firma e la rappresentanza legale dell'APS stessa di fronte ai terzi e in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'APS anche ad un altro Consigliere. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. E' rieleggibile, nel limite massimo di due mandati.

Al Presidente dell'APS compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'APS; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione; in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'APS, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Articolo 22 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 23 - Il Segretario

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'APS.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'APS.

Articolo 24 - Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'APS provvedendo alla tenuta delle scritture contabili e alla conservazione della relativa documentazione.

Predisporre lo schema del bilancio consuntivo redatto secondo la normativa vigente e corredato di opportune relazioni contabili.

Provvede alle riscossioni delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

La funzione del tesoriere potrà essere svolta anche dal Presidente, dal Segretario o dal Vice-presidente.

Articolo 25 - L'organo di controllo e/o di Revisione

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'organo di controllo:

- **vigila sull'osservanza** della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- **vigila sull'adeguatezza** dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- **esercita compiti di monitoraggio** dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- **attesta che l'eventuale bilancio sociale** sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
- Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- L'organo di controllo rimane in carica per tre anni.

Sussistendone l'obbligo ai sensi dell'articolo 31 del CTS ovvero laddove i soci lo decidessero, l'assemblea nomina l'organo di revisione legale composto come per legge. All'organo di revisione legale si applicano le norme all'uopo previste dal CTS, dal Codice Civile e dalle altre norme in materia.

La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 26 - Libri dell'APS

- a) Il Libro degli associati o aderenti;
- b) il Libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali;

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta formale al Presidente.

Articolo 27 - Bilancio consuntivo ed esercizi sociali

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea.

L'Assemblea deve approvare il bilancio consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'APS nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro il 30 giugno di ogni anno.

L'APS redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio dell'APS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Nella relazione di missione, in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio, dovrà essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, così come da art. 6 del decreto legislativo 117/17.

Se il Bilancio Consuntivo dell'APS è composto da ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, superiori ad 1 milione di euro, l'APS è tenuta a redigere il bilancio sociale, che dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicato nel proprio sito internet. Il bilancio sociale dovrà essere redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D.L.117 del 2017 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. Se l'APS chiuderà il Bilancio consuntivo con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui dovrà in ogni caso rispettare quanto indicato dall'articolo 14 comma 2 del D.L. 117 del 2017. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, nonché eventuali fondi, riserve di capitali, devono essere reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali dell'APS.

Articolo 28 - Personale e/o risorse retribuite

L'APS può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del D.Lgs n. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Articolo 29 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

All'APS è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, come previsto dall'art. 8 del Codice del Terzo Settore.

L'APS ha obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 30 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'APS è deliberato dall'Assemblea, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'Assemblea dei soci o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere del RUNTS è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata A/R o con i mezzi previsti dallo stesso o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 31 - Collegio Arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed ex equo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

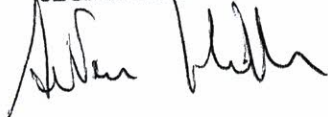
La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

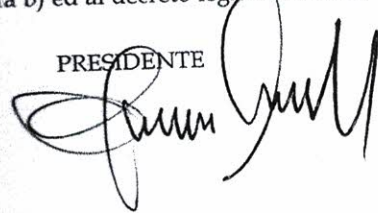
Articolo 32 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile e comunque alla normativa di cui alla Legge 6 giugno 2016 n. 106 articolo 1, comma 2, lettera b) ed al decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

SEGRETARIO



PRESIDENTE





Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Benevento
Ufficio Territoriale di Benevento

Eseguita registrazione il 05-05-2025
N° 438 Mod. 3 Vol. 1
Pagati € 200,00 / Successione
Il Direttore Provinciale

IL FUNZIONARIO
Maria Belmonte

(*) Firma su delega del
Direttore Provinciale
Fernando Marotta
(disposizione di servizio n° 52/24)
Amelio NARINARO